



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI

Sommario

| | |
|--|----|
| Sommario | 2 |
| TITOLO I (Disposizioni Generali) | 4 |
| Art. 1 (Oggetto e finalità) | 4 |
| Art. 2 (Interpretazione) | 4 |
| Art. 3 (Sede delle adunanze) | 4 |
| TITOLO II (Funzionamento del Consiglio Nazionale) | 4 |
| Capo I (Convocazione del Consiglio Nazionale) | 4 |
| Art. 4 (Riunioni del Consiglio Nazionale) | 4 |
| Art. 5 (Convocazione) | 4 |
| Art. 6 (Ordine del giorno) | 5 |
| Capo II (Ordinamento delle adunanze) | 5 |
| Art. 7 (Deposito degli atti) | 5 |
| Art. 8 (Numero legale) | 6 |
| Capo III (Disciplina delle Adunanze) | 6 |
| Art. 9 (Comportamento dei consiglieri) | 6 |
| Art. 10 (Disciplina delle sedute) | 6 |
| Capo IV (Svolgimento delle sedute) | 6 |
| Art. 11 (Sedute del Consiglio Nazionale) | 6 |
| Art. 12 (Segretario verbalizzante) | 7 |
| Art. 13 (Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno) | 7 |
| Art. 14 (Comunicazioni del Presidente) | 7 |
| Art. 15 (Modalità degli interventi) | 7 |
| Art. 16 (Mozione d'ordine) | 7 |
| Art. 17 (Richiesta della parola per fatto personale) | 8 |
| Art. 18 (Questioni pregiudiziali e sospensive) | 8 |
| Art. 19 (Presentazione di risoluzioni ed emendamenti) | 8 |
| Art. 20 (Trattazione ricorsi) | 8 |
| Art. 21 (Richiesta di votazione per parti separate) | 8 |
| Art. 22 (Chiusura della discussione) | 8 |
| Art. 23 (Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni) | 9 |
| Art. 24 (Votazione di risoluzioni ed emendamenti) | 9 |
| Art. 25. (Votazione per parti separate) | 9 |
| Art. 26 (Forma delle votazioni) | 9 |
| Art. 27 (Votazione segreta per schede) | 9 |
| Art. 28 (Esito delle votazioni) | 10 |

Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Nazionale dei Chimici
Approvato nella seduta del Consiglio Nazionale dei Chimici del 15/16 settembre 2017

| | |
|---|----|
| Art. 29 (Efficacia delle deliberazioni) | 10 |
| Capo V (Processi verbali) | 10 |
| Art. 30 (Compilazione dei verbali) | 10 |
| Art. 31 (Annotazioni a verbale) | 10 |
| Art. 32 (Registrazione audio /video / informatico delle sedute) | 10 |
| Art. 33 (Struttura del verbale) | 10 |
| Art. 34 (Approvazione del verbale) | 11 |
| TITOLO III (Diritti e doveri dei Consiglieri Nazionali) | 12 |
| Capo I (Diritti) | 12 |
| Art. 35 (Diritto d'iniziativa) | 12 |
| Art. 36 (Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri) | 12 |
| Art. 37 (Presentazione di mozioni e risoluzioni) | 12 |
| Capo II (Doveri) | 12 |
| Art. 38 (Rispetto del Regolamento) | 12 |
| Art. 39 (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni) | 12 |
| TITOLO IV (Organizzazione del Consiglio Nazionale) | 13 |
| Capo I (Organi del Consiglio) | 13 |
| Art. 40 (Organi del Consiglio Nazionale) | 13 |
| Capo II (Presidenza del Consiglio Nazionale) | 13 |
| Art. 41 (Compiti e poteri del Presidente del Consiglio Nazionale) | 13 |
| Art. 42 (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Direttivo) | 13 |
| Art. 43 (Compiti del Direttivo) | 14 |
| Art. 44 (Convocazione del Direttivo) | 14 |
| Capo III (Commissioni) | 14 |
| Art. 45 (Commissioni) | 14 |
| Art. 46 (Referente singolo) | 14 |
| Art. 47 (Funzioni delle Commissioni) | 15 |
| TITOLO V (Gestione amministrativa, contabile e finanziaria) | 15 |
| Art. 48 (Gestione amministrativa) | 15 |
| TITOLO VI (Norme finali) | 15 |
| Art. 49 (Modifiche al Regolamento) | 15 |

TITOLO I
(Disposizioni Generali)

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Nazionale dei Chimici (Consiglio Nazionale), in attuazione del potere di autogoverno dell'organo collegiale, salvo quanto stabilito da norme di rango superiore.

Art. 2
(Interpretazione)

1. Quando si presentano situazioni non disciplinate dalla legge, o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Consiglio con maggioranza assoluta dei presenti, con propria deliberazione anche seduta stante, ispirandosi ai principi generali.
2. Sulla interpretazione della decisione, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3
(Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede del Consiglio Nazionale.
2. Per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, preventivamente approvata dal Consiglio.

TITOLO II
(Funzionamento del Consiglio Nazionale)

Capo I
(Convocazione del Consiglio Nazionale)

Art. 4
(Riunioni del Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio si riunisce:
 - a) per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) su richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati.
2. Salvo casi di necessità e urgenza l'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri per posta elettronica certificata (PEC), o in alternativa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sette giorni solari prima della seduta. L'avviso di convocazione viene inviato comunque anche per mail ordinaria.
3. A tale scopo i consiglieri comunicano per iscritto alla segreteria l'indirizzo PEC, ed il recapito presso il quale deve essere inviata la convocazione. Eventuali variazioni, comunicate allo stesso modo, avranno validità a partire dal giorno successivo a quello del ricevimento da parte della Segreteria del Consiglio Nazionale.
4. In caso di urgenza l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è inviato per PEC al domicilio dei consiglieri almeno quarantotto ore prima della riunione. L'avviso di convocazione viene inviato comunque anche per mail ordinaria.
5. Il Consiglio Nazionale si riunisce ogni qual volta vi sia sufficiente materia da trattare.

Art. 5
(Convocazione)

1. La convocazione del Consiglio Nazionale è disposta dal Presidente.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano per data di iscrizione all'Albo.
3. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), la convocazione è disposta dal Presidente per una data compresa entro i trenta giorni successivi alla richiesta.
4. Il Consiglio Nazionale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili. In entrambi i casi le convocazioni devono avvenire mediante avviso scritto con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4.
5. La convocazione per la seduta successiva ad altra seduta può avvenire anche mediante annuncio da parte del Presidente, al termine della seduta, con precisazione del giorno e dell'ora della seduta successiva e del relativo ordine del giorno. I consiglieri assenti al momento dell'annuncio devono essere comunque convocati dal Presidente con le modalità indicate nell'articolo 4.

Art. 6
(Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Nazionale costituisce l'ordine del giorno. Oltre quanto stabilito dall'articolo 14 del D.L. 23 novembre 1944, n. 382 e s.m.i., possono essere oggetto di trattazione gli argomenti che abbiano attinenza con i problemi delle professioni e della professione di chimico in particolare.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente che elenca gli argomenti da trattare con numeri progressivi. Quando la convocazione del Consiglio Nazionale è richiesta da 1/3 dei consiglieri il Presidente iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.
3. I consiglieri possono chiedere l'inserimento all'O.d.G. di specifici argomenti facendoli pervenire al Presidente almeno 5 giorni lavorativi prima della data prefissata per la seduta del Consiglio, inviando, se necessario, documenti debitamente compilati con la relativa richiesta di inserimento. Nel caso nulla pervenga, l'O.d.G. trasmesso è confermato.
4. Gli argomenti di ordinaria amministrazione vengono raggruppati nella voce "Varie
5. La voce "Eventuali" è ammessa per la trattazione degli argomenti di cui si è resa nota e necessaria la trattazione in tempo successivo alla convocazione del Consiglio. Il Presidente ne dà comunicazione all'inizio della seduta.
6. Con esclusione degli atti dovuti, riferibili ad atti esecutivi, pagamenti di tasse, imposte, contributi e similari, l'inserimento di altri punti nell'O.d.G. deve essere assunto alla maggioranza assoluta dei presenti del Consiglio.
7. La durata complessiva degli argomenti da trattare deve essere valutata dal Presidente in modo da permettere una esauriente discussione nel rispetto dei tempi previsti per l'adunanza.

Capo II
(Ordinamento delle adunanze)

Art. 7
(Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria almeno tre giorni prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e da eventuali pareri pervenuti, e comunque devono essere tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.
2. Gli atti e i documenti istruttori rilevanti relativi agli argomenti da trattare vengono inviati possibilmente in forma digitale o in copia ai consiglieri almeno tre giorni prima della seduta.

Art. 8
(Numero legale)

1. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti, ovvero la metà più uno rispetto al numero dei consiglieri eletti.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge preveda una presenza qualificata.
3. Le adunanze del Consiglio possono tenersi anche per teleconferenza (audio o audio-video), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. I Consiglieri possono partecipare in seduta o in teleconferenza. Il Consigliere che intende intervenire in teleconferenza deve darne comunicazione preventiva al Segretario. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
4. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad un'altra seduta.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti e dei votanti.

Capo III
(Disciplina delle Adunanze)

Art. 9
(Comportamento dei consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri hanno il diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti relativi alla funzione, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Qualora dovesse verificarsi una situazione che non permetta il regolare prosieguo della seduta, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta e se del caso rinviarla ad altra data.

Art. 10
(Disciplina delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Nazionale dei Chimici non sono pubbliche. I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza.
2. Il Consiglio può ammettere la presenza di persone estranee la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi, ed esclusivamente a quello. L'accesso alla seduta nella sala delle adunanze è autorizzata dal Presidente.
3. Alle sedute può essere ammessa la presenza di un dipendente della Segreteria, con la funzione di assistere il segretario per la verbalizzazione, fatto salvo quanto previsto dal regolamento sulla verbalizzazione di cui all'art. 30.
4. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Capo IV
(Svolgimento delle sedute)

Art. 11
(Sedute del Consiglio Nazionale)

1. La seduta del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Ordine.
2. La seduta del Consiglio si apre con la verifica del numero legale fatto dal Presidente o dal Segretario.
3. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

4. Se la seduta non ha il numero legale, il Presidente può sospenderla fino ad un massimo di sessanta minuti per consentire il ripristino del numero legale.
5. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti facendo inoltre menzione delle assenze giustificate, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del D.L.L. 382/44.
6. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Presidente convocare il Consiglio Nazionale per una nuova seduta con avviso di convocazione urgente secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
7. Nel caso in cui siano introdotte proposte non comprese nell'Ordine del giorno della seduta andata deserta, la nuova convocazione deve contenere anche il nuovo Ordine del giorno.

Art. 12

(Segretario verbalizzante)

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario del Consiglio Nazionale, che può farsi assistere per la verbalizzazione da persona di sua fiducia, scelta fra il personale della Segreteria, fatto salvo quanto previsto dal regolamento sulle verbalizzazioni di cui all'art. 30.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario del Consiglio Nazionale, il Presidente affida le funzioni di segretario verbalizzante ad altro Consigliere che accetti o, comunque, al Consigliere più giovane d'età.
3. Il Segretario può avvalersi di sistemi di registrazione audio\ video\ informatici.

Art. 13

(Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno)

1. Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Di norma l'ordine di trattazione degli argomenti procede a partire dal primo, secondo la numerazione dei punti all'ordine del giorno approvato.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato all'inizio ovvero nel corso della seduta, su motivata proposta del Presidente o di un Consigliere ed approvato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.

Art. 14

(Comunicazioni del Presidente)

1. Se l'ordine del giorno dell'adunanza prevede un punto relativo alle "Comunicazioni del Presidente", queste devono avere carattere informativo per i Consiglieri che ne prendono atto.

Art. 15

(Modalità degli interventi)

1. I consiglieri che intendono parlare su di un argomento all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. I consiglieri pur nel rispetto della chiarezza, devono fare interventi concisi. Al fine di consentire la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente può stabilire, qualora fosse necessario, la durata degli interventi e delle eventuali repliche.

Art. 16

(Mozione d'ordine)

1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
2. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
3. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un Consigliere contrario alla proposta.

Art. 17

(Richiesta della parola per fatto personale)

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro Consigliere.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.

Art. 18

(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte dal Presidente o da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.
4. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.
5. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse la maggioranza assoluta dei presenti del Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola un proponente e un Consigliere contrario, a meno che altri consiglieri non siano contrari per motivi diversi. Ciascun intervento non deve superare la durata di cinque minuti.

Art. 19

(Presentazione di risoluzioni ed emendamenti)

1. Prima delle dichiarazioni di voto possono essere presentate, da ciascun Consigliere, risoluzioni ed emendamenti concernenti l'argomento trattato e pertanto non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno prevista dal successivo articolo 35.
2. Tali risoluzioni ed emendamenti devono essere redatte per iscritto, firmati, e consegnati al Presidente.
3. Le risoluzioni e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione. Il Consiglio decide immediatamente, a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20

(Trattazione ricorsi)

1. Le sedute in sede giurisdizionale per la trattazione dei ricorsi sono regolate dalle norme del D.M. 1-10-1948 e da quelle previste dal vigente Ordinamento Giuridico.

Art. 21

(Richiesta di votazione per parti separate)

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta di almeno 1/3 dei consiglieri, presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

Art. 22

(Chiusura della discussione)

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore indicato nell'O.d.G. per la replica finale.
2. Qualora un Consigliere chieda la chiusura della discussione il Presidente fa intervenire un Consigliere a favore ed uno contrario alla proposta, quindi mette in votazione la deliberazione di chiusura della discussione.

3. Al fine di consentire ad ogni Consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Presidente può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad altra seduta.

Art. 23

(Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ai consiglieri che ne fanno richiesta.
2. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.

Art. 24

(Votazione di risoluzioni ed emendamenti)

1. Nel caso in cui siano stati presentate - con le modalità di cui al precedente articolo 19 - risoluzioni ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dalle risoluzioni secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
2. Il testo definitivo della proposta risultante dall'eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 25.

(Votazione per parti separate)

1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 26

(Forma delle votazioni)

1. L'espressione del voto dei consiglieri è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano o per appello nominale. In questo caso il Presidente vota per ultimo.
2. Quando è chiamato ad esprimere il proprio voto, ciascun Consigliere dichiara se è "favorevole", "contrario" o "astenuto".
3. Il Consigliere che vota "astenuto" viene computato nel numero dei presenti alla votazione e nel numero dei votanti.
4. Nel caso in cui si abbia parità di voto prevarrà il voto del Presidente.

Art. 27

(Votazione segreta per schede)

1. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o quando venga approvata all'unanimità dei presenti.
2. A tale scopo il Presidente nomina due consiglieri scrutatori che lo assisteranno nelle operazioni di voto e di spoglio delle schede.
3. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
4. Le schede bianche, le schede non leggibili e quelle nulle si computano nel numero dei presenti alla votazione e in quello dei votanti.

5. Se un Consigliere non ritira o non deposita la scheda si computa tra i presenti ai fini della validità della seduta, ma non nel numero dei presenti al fine del computo della maggioranza richiesta per la votazione, e di ciò viene dato atto nel verbale.

6. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 28
(Esito delle votazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla votazione, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano una maggioranza qualificata.

2. Terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.

Art. 29
(Efficacia delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale sono immediatamente efficaci ed eseguibili.

Capo V
(Processi verbali)

Art. 30
(Compilazione dei verbali)

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario. Essi sono redatti e approvati secondo le disposizioni di cui al Titolo V.

2. Il verbale è compilato a cura del Segretario, o in sua assenza da altro Consigliere, ed è da lui custodita presso il C.N.C. in apposito raccoglitore e allocazione informatica.

3. Il verbale viene compilato, avvalendosi di tecniche di scrittura informatizzata, su fogli consecutivamente numerati e firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31
(Annotazioni a verbale)

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente nel verbale, purché il relativo testo scritto, del quale si deve dare lettura, sia fatto pervenire al Segretario prima della chiusura della seduta.

Art. 32
(Registrazione audio /video / informatico delle sedute)

1. Allo scopo di facilitare il compito del Segretario può essere introdotta la registrazione audio/video/informatico delle sedute, mediante apparecchiatura appositamente predisposta.

2. Le registrazioni audio/video/informatico vengono conservate a cura del Segretario per almeno tre anni dalla data della relativa seduta.

3. Chiunque intenda utilizzare apparecchiature per la registrazione dell'audio o del video di qualsiasi specie deve essere autorizzato dal Consiglio.

Art. 33
(Struttura del verbale)

1. Ciascun verbale contiene un frontespizio con indicazione di tutti i seguenti elementi:
a) data della seduta,

- b) numero d'ordine della seduta nell'anno,
 - c) elenco delle sedute tenute nell'anno in corso.
- 2.** Ciascuna facciata del verbale riporta:
- a) numerazione univoca,
 - b) eventuale intestazione (logo del CNC, diciture),
 - c) spazio per la firma del Presidente,
 - d) anno (di raccolta),
 - e) data della seduta,
 - f) numero di pagina, sequenziale all'interno di ciascun verbale,
- 3.** In apertura il verbale riporta:
- a) giorno, ora e luogo della seduta,
 - b) regolarità della convocazione e Ordine del Giorno,
 - c) elenco dei presenti e degli assenti (eventuali giustificazioni) ed indicazioni di eventuali ingressi ed uscite di Consiglieri nel corso della seduta,
 - d) numero legale raggiunto,
 - e) nome di chi presiede,
 - f) nome di chi funge da Segretario verbalizzante ed eventuale presenza di persona di sua fiducia che l'assiste per la verbalizzazione.
- 4.** Il corpo del verbale riporta:
- a) delibere, proposte di delibera, ecc.,
 - b) descrizione sommaria del contenuto della discussione e interventi di cui un Consigliere richiede l'inserimento a verbale a condizione che siano presentanti in forma scritta entro il termine della seduta,
 - c) dichiarazioni a verbale presentate con le modalità di cui all'art. 31.
 - d) per ogni delibera è riportato il risultato della votazione (approvato, respinto), la maggioranza raggiunta e i nominativi di chi si dichiara favorevole, contrario o astenuto.
 - e) il testo deve essere compreso tra due linee continue verticali che lo delimitino,
 - f) alla fine di ciascun punto, immediatamente dopo l'ultima parola il Segretario appone la sua sigla e provvede a sbarrare lo spazio bianco sottostante.
- 5.** Eventuali sospensioni della seduta (pausa pranzo, ecc.) devono essere menzionate nel verbale con indicazione dell'ora di sospensione o di ripresa. Al momento della ripresa deve essere verificata ed indicata la nuova composizione del Consiglio e il numero legale raggiunto.
- 6.** Al termine del verbale deve essere indicata l'ora di chiusura della seduta e devono essere apposte le firme del Segretario verbalizzante e del Presidente.

Art. 34

(Approvazione del verbale)

- 1.** Bozza del verbale, viene inviata ai consiglieri almeno 10 giorni prima di quella in cui viene posto in approvazione, al fine di consentire ai consiglieri l'invio di eventuali integrazioni e precisazioni.
- 2.** Il verbale viene presentato per l'approvazione, di norma, nella successiva seduta del Consiglio.
- 3.** Le integrazioni e precisazioni in sede di approvazione sono inserite come dichiarazioni a verbale nella relativa seduta.

TITOLO III
(Diritti e doveri dei Consiglieri Nazionali)

Capo I
(Diritti)

Art. 35
(Diritto d'iniziativa)

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Nazionale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione, di risoluzioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Nazionale.

Art. 36
(Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)

1. I consiglieri hanno il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, prendendone visione o chiedendone copia in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle deliberazioni del Consiglio Nazionale emanate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui al Titolo VI e s.m.i..

Art. 37
(Presentazione di mozioni e risoluzioni)

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Presidente del Consiglio Nazionale, diretto a promuovere un dibattito su un argomento, di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.
2. La risoluzione è una deliberazione diretta a manifestare orientamenti e a definire indirizzi.
3. La mozione o proposta di risoluzione deve essere firmata da almeno tre consiglieri, salvo il caso previsto dall'articolo 19 del presente Regolamento.
4. Il Presidente stabilisce la seduta nella quale la mozione o proposta di risoluzione verrà iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e discussa. La mozione o proposta di risoluzione è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
5. In caso di dissenso su quanto stabilito dal Presidente da parte dei consiglieri firmatari, questi ultimi hanno la facoltà di richiedere - in apertura di seduta - che il Consiglio decida seduta stante la data della discussione con le modalità previste per la mozione d'ordine.

Capo II
(Doveri)

Art. 38
(Rispetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento è vincolante per i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, e ciò allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 39
(Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interessi previsti da norma vigente. Gli stessi devono abbandonare la sala prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo votazione.

TITOLO IV
(Organizzazione del Consiglio Nazionale)

Capo I
(Organi del Consiglio)

Art. 40
(Organi del Consiglio Nazionale)

1. Sono organi del Consiglio Nazionale il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Direttivo.
2. Il Consiglio Nazionale può deliberare di nominare uno stesso consigliere a ricoprire i compiti di Segretario e Tesoriere

Capo II
(Presidenza del Consiglio Nazionale)

Art. 41
(Compiti e poteri del Presidente del Consiglio Nazionale)

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale:
 - a) rappresenta il Consiglio Nazionale e lo presiede;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio.;
 - c) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, per l'espletamento degli incarichi conseguenti all'attuazione delle funzioni e delle deliberazioni del Consiglio;
 - d) nomina i Consiglieri relatori con compiti di coordinamento riguardo aspetti specifici inerenti l'attività del Consiglio;
 - e) ha facoltà previa approvazione del Consiglio di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - f) ha facoltà di esercitare i poteri del Consiglio nei casi d'urgenza: gli atti effettuati dovranno essere motivati e sottoposti a ratifica da parte del Consiglio alla prima seduta;
 - g) ricopre il ruolo del datore di lavoro;
 - h) rappresenta l'Ente nei confronti di terzi;
 - i) nomina i soggetti responsabili dei procedimenti la cui individuazione si renda necessaria in relazione alla normativa sugli appalti pubblici.
2. Il Presidente inoltre assicura l'osservanza delle normative cogenti e dei regolamenti.

Art. 42
(Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Direttivo)

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e quando viene da questi delegato.
2. Il Segretario redige e conserva i verbali, dirige l'Ufficio di Segreteria e dispone gli adempimenti relativi.
3. Il Tesoriere custodisce e gestisce la cassa e il patrimonio del Consiglio Nazionale, è responsabile del procedimento di riscossione del contributo annuale dagli iscritti, opera sui conti del Consiglio con firma disgiunta dal Presidente, tiene i registri contabili e l'inventario del patrimonio del Consiglio, coadiuvato dall'Ufficio di Tesoreria secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente. Il Tesoriere predispone la bozza di bilancio preventivo e la bozza del conto consuntivo.
4. Il Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso è convocato senza alcuna formalità ed è presieduto dal Presidente. Può essere integrato, a discrezione del Presidente, con non più di due consiglieri, per la trattazione di specifici argomenti.

Art. 43
(Compiti del Direttivo)

1. Il Direttivo ha il compito:
 - a) di assicurare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio
 - b) di esaminare il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio
 - c) di coordinare e preparare gli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio
 - d) di esercitare i poteri del Consiglio nei casi d'urgenza: gli atti effettuati dovranno essere motivati e sottoposti a ratifica da parte del Consiglio alla prima seduta
 - e) di predisporre e seguire le gare e le forniture per il funzionamento dell'ente

Art. 44
(Convocazione del Direttivo)

1. Il Direttivo è convocato anche telefonicamente dal Presidente
2. Il Direttivo cessa di riunirsi se il numero dei componenti del C.N.C in carica è inferiore a 8 (otto).
3. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva, di ogni riunione del Direttivo, informandolo degli argomenti trattati e di chi ha partecipato.

Capo III
(Commissioni)

Art. 45
(Commissioni)

1. Il Consiglio Nazionale può costituire delle Commissioni per fini specifici, indicando il coordinatore all'interno del Consiglio.
2. Le Commissioni durano in carica il tempo necessario per espletare l'incarico assegnato e comunque non oltre la durata del Consiglio stesso.
3. Le Commissioni, ove nominate, sono composte da consiglieri nazionali ed esperti esterni, previa delibera autorizzativa con impegno di spesa del Consiglio Nazionale. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Nazionale con votazione palese su specifici argomenti di interesse della categoria.
4. La commissione può acquisire pareri scritti da professionisti relativamente alla materia in esame, previa delibera autorizzativa con impegno di spesa del Consiglio. La consultazione dei consulenti del Consiglio deve essere autorizzata dal Presidente.
5. Le Commissioni o i singoli componenti possono essere revocati su proposta del Presidente dal Consiglio Nazionale.

Art. 46
(Referente singolo)

1. Il Consiglio Nazionale può individuare ed incaricare all'interno del Consiglio referenti singoli su specifici argomenti.
2. L'incarico di referente singolo può essere revocato su proposta del Presidente dal Consiglio Nazionale
3. I referenti singoli possono essere coadiuvati nell'attività da un esperto esterno, previa delibera autorizzativa con impegno di spesa del Consiglio Nazionale.

Art. 47

(Funzioni delle Commissioni)

1. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi del Consiglio, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale può affidare alle Commissioni compiti di indagine, studio e risposta quesiti inerenti l'oggetto della Commissione.
3. Le riunioni saranno richieste dal coordinatore con l'indicazione dei partecipanti e autorizzate dal Presidente.

TITOLO V

(Gestione amministrativa, contabile e finanziaria)

Art. 48

(Gestione amministrativa)

1. Allo scopo di realizzare l'efficiente ed efficace amministrazione delle risorse nel pieno rispetto e per il perseguimento delle finalità istituzionali, le procedure amministrative e finanziarie, nonché sulla gestione dei bilanci e del patrimonio, sui rimborsi spese e le missioni sono regolate da separato "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità".

TITOLO VI

(Norme finali)

Art. 49

(Modifiche al Regolamento)

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
2. Il Consiglio Nazionale dei Chimici, con proprie deliberazioni del 14 settembre 2001 ha approvato il "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Nazionale", successivamente modificato ed integrato come appare nel presente testo, con delibere del 19 aprile 2002, 2 febbraio 2007, 13 e 14 giugno 2008, 23 e 24 marzo 2012, 8 e 9 febbraio 2013, 11 marzo 2016, 20 gennaio 2017. Esso entra immediatamente in vigore.